



Decreto n° 0199 / Pres.

Trieste, 3 dicembre 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE L'ADOZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE OPERANTI IN FRIULI VENEZIA GIULIA DI MISURE DIRETTE ALL'APPLICAZIONE DELLE MODALITÀ PRODUTTIVE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N. 3 (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA <<SVILUPPOIMPRESA>>)

Firmato da:


MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 03/12/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 03/12/2021



Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa), con particolare riferimento all'articolo 77, il quale prevede:

1) al comma 1, che la Regione sostiene l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico, al fine di migliorare la competitività sul mercato e la sostenibilità ambientale, anche mediante l'incremento del grado di innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi;

2) al comma 3, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese per:

a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento dei rifiuti, compreso il riuso dei beni e materiali recuperati; progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati alla riduzione, riuso e riciclo degli scarti alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo dei rifiuti; realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti, di migliorare la loro riciclabilità e di favorirne la rigenerazione; sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;

b) la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell'attività produttiva basati su diagnosi energetiche;

c) l'acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;

d) l'introduzione nell'organizzazione aziendale dell'attività dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente

3) al comma 4, che con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3;

visto l'articolo 42, comma 1, n septies), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004. all'articolo 42 della legge regionale 4/2005), ai sensi del quale sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per la promozione dell'economia circolare e l'efficientamento energetico di cui all' articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021;

considerato che il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per la concessione dei contributi in oggetto contempla l'applicazione di specifici criteri di valutazione della qualità dei progetti che comporta il necessario intervento da parte del Comitato tecnico di valutazione di cui

all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

visto il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;

ritenuto, al fine di dare efficace risposta alle esigenze della ripresa economica, di fissare i termini massimi di concessione del contributo in centoventi giorni dalla presentazione della domanda;

dato atto che, in data 29 ottobre 2021, il testo regolamentare contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 77, comma 3, della legge regionale 3/2021, è stato inviato al gruppo di lavoro interdirezionale sull'economia circolare, istituito con decreto del Direttore generale n. 485 dell'1 ottobre 2019;

visto l'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000;

visto il testo del <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>>>;

visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

su conforme deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2021, n. 1857;

decreta

1. è emanato il <<Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi diretti a sostenere l'adozione da parte delle imprese operanti in Friuli Venezia Giulia di misure dirette all'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare e all'efficientamento energetico ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppoImpresa>>>>, nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -